

Comune di Alessandria
Associazione Opere di giustizia e carità - Onlus

protocollo d'intesa avente ad oggetto il sostegno comunale al sistema integrato di aiuti socio-assistenziale a favore di soggetti bisognosi,

tra

l'Associazione "Opere di giustizia e carità – ONLUS", con sede in Alessandria (AL), via Vescovado n. 1, C. F. 96035480068, rappresentata da Marco Santi, nato ad Alessandria il 16 dicembre 1966, nella sua qualità di presidente pro-tempore (di seguito: "l'Associazione")

e

- ◆ il Comune di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza Della Libertà n. 1, C. F. 00429440068, rappresentato da Maria Rita Rossa, nata ad Alessandria il 19 aprile 1966, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante (di seguito: "il Comune").

Premesso che

- ◆ le esigenze socio-economiche conseguenti ai cambiamenti strutturali in atto a livello globale risultano essere sostenibili con una maggiore efficacia ed efficienza allorché l'applicazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale da parte dei soggetti pubblici assuma sempre più consistenza nell'ambito dei possibili interventi operabili;
- ◆ la declinazione di ciò a livello locale è ragione di opportunità per il Comune di orientare il proprio intervento verso una promozione e un sostegno particolarmente mirati ad incentivare fattivamente l'azione continuativa sul proprio territorio di riferimento di quegli enti no-profit impegnati in attività socio-assistenziali e potenzialmente in grado di sostenere il ruolo di effettivi partner nel progressivo miglioramento dei servizi resi alla comunità;
- ◆ in tal senso è ascrivibile l'opera dell'Associazione nell'ambito delle attività della Caritas su conforme mandato della Diocesi di Alessandria, in quanto soggetto rientrante fra i destinatari degli interventi comunali di cui sopra in virtù della natura della sua azione istituzionale e dei risultati ad oggi ottenuti, nonché essendo già favorevolmente orientata in merito all'espletamento di alcuni servizi a valenza socio-assistenziale, giacché da essi è direttamente conseguente un accrescimento del generale servizio assistenziale fornibile in Alessandria;
- ◆ il sostegno comunale del caso è attuabile ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati tramite un intervento pluriennale contributivo diretto a favore dell'Associazione, cosicché incentivarla nello svolgimento continuativo sul territorio comunale di Alessandria delle attività sopra menzionate;
- ◆ per l'azione di sostegno comunale così delineata, affinché sia produttiva di un'effettiva realizzazione di una serie di servizi socio-assistenziali durevoli nel tempo e non invece relegati ad una mera contingenza temporale, risulta opportuna la scelta del calibrarla su di un periodo temporale proiettato oltre la temporalità dell'annualità;
- ◆ il Comune di Alessandria e l'Associazione Opere di Giustizia e Carità hanno, in tale ottica di senso, sottoscritto specifico protocollo di collaborazione valevole per gli anni 2012-2014 al fine di promuovere in maniera continuativa l'operatività sul territorio comunale di Alessandria tramite gli interventi specificatamente dedicati a soggetti economicamente e socialmente disagiati e di seguito meglio precisati:
 - a) servizio di mensa;
 - b) servizio ostello maschile per senza fissa dimora;
 - c) servizio emergenza freddo comprendente i pranzi di Natale e Santo Stefano;

convengono e si accordano

1 OGGETTO

- 1.1 Scopo del presente protocollo d'intesa è la valorizzazione delle potenzialità esistenti sul territorio alessandrino nell'ambito dell'assistenza sociale tramite il rafforzamento della sinergia operativa tra il Comune e l'Associazione, operante quest'ultima nell'ambito delle attività della Caritas su conforme mandato della Diocesi, così da sostenere lo sviluppo di un sistema stabile di sostegno materiale a favore di soggetti versanti in condizione di particolare disagio socio-economico.
- 1.2 Oggetto di dettaglio del presente protocollo d'intesa è la disciplina delle modalità con le quali il Comune può intervenire direttamente con proprie risorse a sostegno dell'Associazione al fine di promuoverne in maniera continuativa l'operatività sul territorio comunale di Alessandria tramite gli interventi specificatamente dedicati a soggetti economicamente e socialmente disagiati e di seguito meglio precisati:
 - a) servizio di mensa = ogni giorno dell'anno dalle ore 11,30 alle ore 13,00 presso la sede Caritas di via delle Orfanelle n. 25 (Alessandria) con 70 posti a sedere ed operatività su uno o più turni in relazione alle esigenze;
 - b) servizio ostello maschile per senza fissa dimora = ogni giorno dell'anno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 con 19 posti letto e comprendente servizio doccia, piccola colazione, lavanderia e stireria self-service;
 - c) servizio emergenza freddo = compartecipazione alle spese relative all'acquisto di prodotti per l'igiene personale e alla realizzazione dei pranzi di Natale e Santo Stefano per indigenti.
- 1.3 Il Comune prende atto della piena autonomia dell'Associazione, ed in riferimento a quanto indicato al punto 1.2 tale autonomia è riconosciuta anche per quanto attiene alle scelte delle relative modalità gestionali di attuazione, ferma restando la realizzazione delle stesse nell'ambito territoriale di competenza del Comune.
- 1.4 Altresì l'Associazione prende atto di non avere alcuna pretesa sul Comune in merito a qualsiasi aspetto gestionale, amministrativo e finanziario connesso alle attività svolte da essa stessa e di cui al punto 1.2 e in generale a tutte le proprie attività istituzionali.

2 DURATA

- 2.1 Il presente protocollo d'intesa ha durata complessiva di anni 3 (di seguito: "anni di riferimento"), con decorrenza dal 01 gennaio 2015 previa sua stipula e sino al 31 dicembre 2017, fatto salvo quanto previsto ai punti 7.1 e successivi.

3 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI COMUNALI

- 3.1 Il Comune eroga a favore dell'Associazione un contributo annuo pari ad Euro 30.000,00 a titolo di intervento diretto contributivo per ciascuno anno di riferimento; tale somma potrà essere incrementata nella misura in cui le disponibilità di bilancio dei singoli anni di validità del protocollo lo rendono possibile;

3.2 I versamenti contributivi di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono compiuti mediante bonifico bancario presso il conto intestato a "Opere di Giustizia e Carità Onlus", codice IBAN IT22 N034 4010 4000 0000 0150 400, in essere presso il Banco di Desio e della Brianza, Agenzia di piazza Della Libertà - Alessandria. Nella distinta di versamento è da indicarsi la causale: "Protocollo intesa Associazione opere di giustizia e carità - Onlus" – Erogazione contributo – anno di riferimento n. X –laddove la "X" è da sostituirsi con il numero dell'anno di riferimento (da 1 a 3)

4 NATURA DEI CONTRIBUTI ANNUALI COMUNALI

4.1 I contributi comunali annuali di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono erogati al fine di compartecipare alla copertura delle spese direttamente sostenute dall'Associazione operante su conforme mandato della Diocesi di Alessandria per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi indicati al punto 1.2.

4.2 L'Associazione fornisce al Comune una rendicontazione tecnico-finanziaria annuale in merito all'avvenuto utilizzo del contributo comunale annuale di riferimento versato. Tale relazione tecnico-finanziaria, riferita all'anno di riferimento precedente, è consegnata al Comune entro la scadenza prevista dallo Statuto dell'Associazione per l'approvazione del proprio conto consuntivo (30 aprile).

5 INTERVENTI COMUNI

5.1 Per l'intera durata del presente protocollo d'intesa, a richiesta dell'Associazione, il Sindaco o altra persona dallo stesso delegata e facente parte dell'Amministrazione comunale o del corpo burocratico dell'Ente comunale, a fini di promozione sociale presenza in rappresentanza del Comune agli eventi pubblici organizzati dall'Associazione ed inerenti l'attività socio-assistenziale da essa svolta sul territorio comunale di Alessandria.

5.2 Durante lo stesso periodo di tempo e per le medesime finalità, su richiesta del Comune l'Associazione partecipa e collabora proporzionalmente alle oggettive potenzialità dei propri mezzi e rappresentanti alle attività organizzate dal Comune o da altri soggetti incaricati/delegati dal medesimo in relazione ad iniziative nel settore socio-assistenziale.

6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

6.1 Al fine di garantire una corretta informativa pubblica circa la propria presenza e l'azione espletata sul territorio alessandrino, l'Associazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, mette a disposizione del Comune una relazione tecnico-operativa annuale per ciascun anno di riferimento. In ogni relazione annuale sono inseriti elementi informativi relativi a:

- a) numero di pasti ordinariamente somministrati tramite il servizio mensa;
- b) numero di pasti aggiuntivi specificatamente somministrati per i pranzi di Natale e Santo Stefano;
- c) numero di persone ospitate presso l'ostello maschile nel periodo intercorrente tra i mesi di marzo e ottobre compresi;
- d) numero di persone ospitate presso l'ostello maschile nel periodo intercorrente tra i mesi di novembre e febbraio compresi.

6.2 Le relazioni tecnico-operative annuali di cui al punto 6.1 sono consegnate dall'Associazione al Comune al termine di ogni anno di riferimento entro la

scadenza prevista dallo Statuto dell'Associazione per l'approvazione del proprio conto consuntivo (30 aprile).

- 6.3 Il Comune provvede a mantenere pubblicato sul proprio sito Internet istituzionale per tutto il periodo di validità del presente protocollo d'intesa un apposito spazio informativo dedicato all'azione socio-assistenziale esplicitata dall'Associazione sul territorio comunale di Alessandria, i dati analitici delle relazioni annuali di cui al punto 6.1, nonché tutte le informazioni necessarie all'utenza per fruire dei servizi erogati dall'Associazione e/o per contattarla direttamente.
- 6.4 L'Associazione provvede ad inserire la dicitura "In collaborazione con" sovrastante il logo a colori del Comune sopra la scritta in colore nero "Città di Alessandria" sul proprio materiale informativo/pubblicitario di nuova creazione relativamente ai servizi di cui al punto 1.2 a partire dall'inizio di validità del presente protocollo d'intesa e a mantenere tale impostazione grafica per tutto il periodo di validità dello stesso.

7 RECESSO

7.1 Il Comune e l'Associazione hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. La dichiarazione di recesso, anticipata per posta elettronica ai punti di contatto dell'altro ente e riportati al punto 8.2, deve essere successivamente comunicata a mezzo raccomandata a. r. al rappresentante dell'altro ente e produce i propri effetti decorso il termine sopra indicato.

7.2 Entro 30 giorni dall'avvenuto recesso, per le stesse finalità indicate al punto 6.1 l'Associazione provvede a produrre una relazione complessiva sull'attività svolta in relazione alle azioni indicate al punto 1.2 dall'inizio della collaborazione instauratasi in virtù del presente protocollo d'intesa e sino al suo termine.

7.3 L'avvenuto recesso comporta automaticamente la rideterminazione dell'entità finanziaria del contributo comunale annuale relativamente all'anno di riferimento nel quale si produce l'effetto del recesso, commutandosi il valore del contributo comunale annuale previsto al punto 3.1 in una somma inferiore e risultante dalla moltiplicazione di un dodicesimo del medesimo per il numero di mesi intercorrenti tra l'inizio dell'anno e il mese (compreso) nel quale il recesso diviene efficace.

7.4 Qualora una delle parti receda dalle comuni intese indicate dal presente protocollo d'intesa secondo quanto previsto al punto 7.1 e abbia già avuto luogo il versamento da parte del Comune del contributo comunale annuale, l'Associazione restituirà al Comune la quota di contributo già percepito corrispondente a tanti dodicesimi del contributo annuale quanti sono i mesi intercorrenti dal mese immediatamente successivo a quello nel quale si produce l'effetto del recesso e il termine dell'anno.

7.5 La restituzione al Comune di cui al punto 7.4 avviene a mezzo di bonifico bancario presso la Banca di Legnano – sede di piazza Della Libertà, 15121 Alessandria – sul Conto n. 54245, codice IBAN IT 02 H 03204 10400 000000054245, intestato a "Comune di Alessandria – Servizio tesoreria". Nella distinta di versamento è da indicarsi la causale: "Protocollo intesa Associazione opere di giustizia e carità - Onlus" – Restituzione al Comune di Alessandria somma residua contributo – anno di riferimento n. X", laddove la "X" è da sostituirsi con il numero dell'anno di riferimento (da 1 a 3).

8 ELEZIONE DI DOMICILIO E PUNTI DI CONTATTO

8.1 Ai fini del presente protocollo d'intesa e della relativa attuazione i domicili delle parti sono individuati come nel preambolo.

8.2 Ai fini delle relazioni tecnico-finanziarie e tecnico-operative di cui ai punti 4.2, 6.1 e 7.2, oltretutto per ogni altra eventuale comunicazione, sono istituiti i seguenti punti di contatto:

per l'Associazione Opere di giustizia e carità - Onlus:

Via Vescovado 1 – Alessandria [sede legale]

Via delle Orfanelle n. 25 – Alessandria [sede operativa]

15121 Alessandria (AL)

posta elettronica:

segreteria@caritasalessandria.it

per "il Comune":

Direzione Sindaco / Direzione Servizi alla persona, Politiche educative e culturali e del tempo libero. Promozione sportiva.

Piazza della Libertà n. 1

15100 Alessandria

posta elettronica:

comunedialessandria@legalmail.it

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' ONLUS

Il Presidente

Prof. Dott. Marco Santi

COMUNE DI ALESSANDRIA

Il Sindaco

Prof.ssa Dott.ssa Maria Rita Rossa
